

**DISTACCO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI: IL CERTIFICATO  
DELL'ENTE PREVIDENZIALE STRANIERO PUÒ ESSERE IGNORATO DAL  
GIUDICE NAZIONALE**

Con la sentenza del 6 febbraio 2018 (causa C-359/16), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta sulla delicata questione del regime previdenziale in caso di distacco di lavoratori stranieri e, in particolare, sul valore da riconoscere al certificato di previdenza sociale E 101 (ora A1).

Come noto, la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza sociale (Reg.to CE n. 883/2004 e Reg.to CE n. 987/2009) dispone che il lavoratore distaccato rimanga soggetto al regime previdenziale del Paese di provenienza, purché siano rispettate le seguenti condizioni: sussista un legame organico tra l'impresa che procede al distacco ed il lavoratore distaccato per tutta la durata del distacco di quest'ultimo; l'impresa distaccante eserciti abitualmente attività significative nel territorio dello Stato membro in cui la stessa è stabilita; la durata del distacco non superi i ventiquattro mesi; l'invio del lavoratore distaccato non sia disposto per ragioni di sostituzione di un altro lavoratore distaccato (cfr. artt. 11, par. 3, lett. a) e 12, par. 1, Reg.to CE n. 883/2004).

Qualora siano rispettate le predette condizioni, lo Stato sotto la cui legislazione il lavoratore distaccato è assicurato ai fini previdenziali procede al rilascio del certificato di previdenza sociale E 101 (ora A1) attestante il regime previdenziale del lavoratore medesimo; tale certificato ha carattere vincolante per lo Stato ospitante e la sua validità può essere valutata esclusivamente dallo Stato emittente.

Può accadere tuttavia che lo Stato "ospitante" abbia elementi tali da generare dubbi sulla liceità del distacco e possa ritenere che il certificato di previdenza sociale sia stato ottenuto o invocato in modo fraudolento.

La sentenza della Corte di Giustizia del 6 febbraio ha sancito che, nel caso in cui emerga da un insieme di indizi concordanti l'acquisizione fraudolenta del certificato emesso dal Paese di origine, il Giudice del Paese ospitante può escludere l'applicazione del certificato stesso.

In particolare, la Corte è giunta a tale conclusione sulla base del principio di leale collaborazione, previsto dall'art. 4, par. 3, TUE, che impone al Paese emittente di valutare e di garantire l'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato nonché di riesaminare ed eventualmente revocare quest'ultimo

ogniqualevolta lo Stato ospitante manifesti riserve sulla correttezza dei fatti indicati nello stesso.

Qualora l'istituzione dello Stato emittente, a ciò sollecitata dallo Stato ospitante, non provveda in tal senso, il Giudice dello Stato ospitante può, nell'ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di frode, ignorare i certificati, privandoli dunque di qualsiasi valenza probatoria, se, sulla base di detti elementi e in osservanza delle garanzie inerenti al diritto ad un equo processo che devono essere accordate a tali persone, rilevi l'esistenza di una frode.

Con questa pronuncia la Corte ha fornito agli Stati membri uno strumento per contrastare il fenomeno dei distacchi illeciti di personale, attuati al fine di usufruire del regime previdenziale più vantaggioso rispetto a quello del Paese in cui si svolge la prestazione; si tratta di uno strumento innovativo, perché allenta il principio dei Regolamenti secondo cui i certificati di previdenza sociale erano rimessi esclusivamente alla competenza decisionale dell'ente previdenziale emittente ed erano vincolanti per le autorità del Paese "ospitante".

Padova, 23 febbraio 2018